



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 3027/2023

Oggetto: LIGURE METALLI S.R.L. ART. 208, D.LGS. N. 152 DEL 03.04.2006 E SS.MM.II. ISTANZA DI RINNOVO E CONTESTUALE MODIFICA NON SOSTANZIALE DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 5939 DEL 24.12.2013 RELATIVO ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI (R4 - R12 - R13) UBICATO IN VIA DELLE FABBRICHE 2B IN COMUNE DI GENOVA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 320,00.

In data 22/12/2023 il dirigente MAURO BRUZZONE, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visti

il Bilancio di previsione triennale 2023-2025 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 28 dicembre 2022;

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 9/2023 del 30.01.2023 " Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) Triennio 2023 - 2025 e del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario (PEG)";

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

il D.C.M. n. 17 del 26.05.2021 riguardante il "Regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

il D. Lgs 159/2011: "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione"

Visti, in particolare

relativamente al comparto smaltimento e recupero rifiuti

la parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "*Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*"

il D. lgs 116/2020 Attuazione Direttive 2018/851/Ue e 2018/852/Ue ("Pacchetto Economia Circolare") – Norme in materia di rifiuti e imballaggi – Modifiche al D.lgs 152/2006 (Codice Ambientale);

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

la D.G.R. n. 1014/2012 recante "Disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della LR. 18/99";

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014 con la quale sono stati aggiornati e recepiti i criteri per la definizione delle garanzie finanziarie da costituirsi per impianti autorizzati a gestire rifiuti come indicato dalla D.G.R. n. 1014 del 03.08.2012;

il Piano Regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2021 – 2026 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 11 del 19.07.2022;

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il Titolo I della parte V al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 12/2017;

relativamente al comparto acustica

la Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico n. 447 del 26 Ottobre 1995 e decreti attuativi;

Premesso che

In data 24.12.2013 con Provvedimento Dirigenziale n. 5939 è stato approvato, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. l'aggiornamento e la modifica sostanziale dell'autorizzazione per la gestione di un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Genova in Via delle Fabbriche 2B e che tale autorizzazione con durata sino al 20.09.2023 ha sostituito integralmente il Provvedimento Dirigenziale n. 4183 del 20.09.2023;

in data 16.03.2023 con nota prot. n. 15309 è stata presentata da Ligure Metalli S.r.l. ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. istanza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale dell'autorizzazione di cui al Provvedimento Dirigenziale n. 5939 del 24.12.2013 per l'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi ubicato in Via delle Fabbriche 2B in Comune di Genova;

Considerato che

nel lasso temporale intercorso tra il rilascio del P.D. n. 5939 del 24.12.2013 e l'istanza di rinnovo presentata la normativa ambientale ha subito notevoli evoluzioni e nell'istanza di rinnovo presentata la Società Ligure Metalli ha chiesto l'autorizzazione per una modifica non sostanziale all'attività di gestione autorizzata e che pertanto Città Metropolitana ha ritenuto di ricorrere al fine di rilasciare il provvedimento di rinnovo all'istituto della conferenza dei servizi previsto per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;

con nota protocollo n. 21283 del 14.04.2023 è stato comunicato l'avvio di procedimento relativo all'istanza di rinnovo presentata ed è stata contestualmente convocata la prima seduta di conferenza dei servizi per il giorno 31.05.2023 da svolgersi in forma telematica e sincrona;

Atteso che



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento e referente tecnico per l'istruttoria;
- il nominativo del referente amministrativo;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali interruzioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- l'ufficio preposto al procedimento;
- il domicilio digitale dell'Amministrazione (pec@cert.cittametropolitana.genova.it);
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa; il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.01.2014;

con la suddetta nota di avvio del procedimento è stata altresì inviata la documentazione pervenuta dal proponente agli Enti convocati in conferenza dei servizi al fine di consentire agli stessi di formulare eventuali richieste di integrazione o di rilasciare gli eventuali pareri di competenza;

Considerato che

con nota protocollo n. 29197 del 24.05.2023 è stata trasmessa agli Enti partecipanti alla conferenza dei servizi una nota di precisazione ed integrazione di quanto comunicato con la nota di avvio di procedimento con la quale è stato precisato che la modifica richiesta dalla Ligure Metalli S.r.l. contempla altresì un aumento dei quantitativi di rifiuti lavorati giornalmente in impianto che passa dalle 25 tonnellate/giorno autorizzate alle 27 tonnellate/giorno;

la modifica richiesta dalla Ligure Metalli S.r.l. consiste nelle seguenti variazioni rispetto all'attività autorizzata:

- rimodulazione dei quantitativi in stoccaggio annuale di alcuni gruppi di rifiuti attualmente autorizzati senza variazione né degli stoccaggi massimi istantanei autorizzati, né dei quantitativi annuali di rifiuti gestiti in impianto;
- eliminazione del codice EER 200140 dall'elenco dei rifiuti conferibili in impianto;
- aumento del quantitativo di rifiuti trattati giornalmente (come R4) che passa dagli attuali 25 t/giorno alle 27 t/giorno;

e che le modifiche precedentemente elencate non comportano variazioni ed incrementi superiori al 10 per cento dei parametri tecnici approvati e pertanto la modifica richiesta rientra nelle varianti non sostanziali ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 comma 2 della L.R. n. 18/1999;

in data 31.05.2023 si è svolta la prima seduta di conferenza dei servizi in modalità telematica sincrona in esito alla quale Città Metropolitana ha formulato una richiesta di integrazione relativamente al comparto rifiuti, è stata data lettura dei pareri e delle richieste di integrazioni pervenute sino a quella data ed è stata comunicato alla Ligure Metalli che i tempi procedurali a seguito delle richieste di integrazione formulate sarebbero stati interrotti ai sensi di quanto previsto dal D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

in data 31.05.2023 è stata acquisita al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 30473 la richiesta di integrazioni pervenuta dal Comune di Genova relativamente al comparto acustica;

con nota protocollo n. 33199 del 13.06.2023 sono stati trasmessi alla Conferenza dei Servizi il verbale della seduta svoltasi in data 31.05.2023 contenente le richieste di integrazione formulate in sede di seduta, i pareri pervenuti a Città Metropolitana di Genova ed è stato formalizzata l'interruzione dei tempi procedurali per il rilascio del rinnovo;

in data 26.06.2023 con protocollo n. 35824 è stata presentata dalla Ligure Metalli S.r.l. una richiesta di proroga di 15 giorni per la presentazione della documentazione tecnica integrativa richiesta durante la prima seduta di conferenza dei servizi del 31.05.2023;

in data 05.07.2023 con nota protocollo n. 37786 è stata accolta la richiesta di proroga presentata e si è provveduto altresì a trasmettere alla conferenza dei servizi il parere del Settore Protezione Civile del Comune di Genova pervenuto con nota assunta a protocollo con n. 33778 del 15.06.2023;

in data 26.07.2023 la Ligure Metalli S.r.l. ha inviato la documentazione tecnica richiesta in sede di prima seduta di conferenza dei servizi, la documentazione è stata acquisita a protocollo di Città Metropolitana di Genova con protocolli n. 42134, n. 42135, n. 42136, n. 42137, n. 42138, n. 42139.

in data 18.08.2023 con nota protocollo n. 46451 sono state trasmesse le integrazioni pervenute dalla Società alla Conferenza dei Servizi ed è stata contestualmente convocata la seconda seduta di conferenza dei servizi per il giorno 27.09.2023.

in data 29.08.2023 con nota assunta a protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 47992 la Ligure Metalli S.r.l. ha formalmente chiesto a Città Metropolitana di Genova di poter proseguire l'attività autorizzata fino alla decisione espressa sul procedimento autorizzativo di rinnovo avviato, previa estensione delle garanzie finanziarie già prestate, dal momento che l'autorizzazione in corso di rinnovo ha scadenza fissata al giorno 20.09.2023;

in data 14.09.2023 con documentazione assunta a protocollo con n. 51266, la Ligure Metalli ha fatto pervenire la proroga della garanzia finanziaria stipulata per l'attività di gestione rifiuti esercita;

in data 19.09.2023 con nota protocollo n. 52108 Città Metropolitana di Genova ha riscontrato alla Ligure Metalli S.r.l. dando atto della ricezione del contratto assicurativo trasmesso;

in data 22.09.2023 con nota protocollo n. 53081 Città Metropolitana di Genova ha riscontrato alla nota di Ligure Metalli S.r.l. relativa alla richiesta di poter proseguire l'attività nelle more della conclusione del procedimento amministrativo di rinnovo in corso, confermando tale possibilità espressamente prevista dal comma 12 dell'art. 208 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii; con la medesima nota si è inoltre provveduto a trasmettere alla conferenza dei servizi il parere relativo al comparto acustica trasmesso dalla Civica Amministrazione di Genova, assunto in atti con protocollo n. 52114 del 19.09.2023;

Visti

il parere pervenuto dal Comune di Genova – Area Gestione del Territorio in data 08.05.2023 ed acquisito a protocollo con n. 25565 nelle cui conclusioni si legge che: *“Considerato tuttavia che, come da nota di Città Metropolitana, l'attività di recupero rifiuti in esame consiste in una modifica non sostanziale ad attività già autorizzata, si ritiene che la stessa sia compatibile con la disciplina urbanistica vigente sulle aree”*;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

il parere pervenuto da Regione Liguria – Vice Direzione Generale del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile in data 15.05.2023 acquisito a protocollo con n. 26868, reinviato nuovamente in data 12.10.2023 dal momento che in sede di primo invio non era stato firmato ed acquisito a protocollo con n. 57420 nel quale si legge che: *“In risposta alla vs. nota prot. 21283 del 14.04.2023, inerente l'oggetto, si comunica che, dalla verifica della documentazione progettuale, è emerso che non sussiste alcuna competenza in capo alla Regione Liguria in merito alla pratica in esame”*;

il parere interno alla Direzione Ambiente di Città Metropolitana di Genova acquisito in data 30.05.2023 ed inserito nel fascicolo informatico in data 31.05.2023 favorevole sotto il profilo delle emissioni in atmosfera, senza necessità di indicare specifiche prescrizioni gestionali di comparto;

il parere rilasciato dalla ASL 3 Liguria, acquisito al protocollo con n. 30802 del 01.06.2023 che ha espresso parere igienico – sanitario favorevole all'istanza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale dell'autorizzazione ex art. 208 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. di cui all'Atto Dirigenziale 5939/2013 subordinando lo stesso al continuativo mantenimento da parte del Titolare di condizioni di esercizio conformi a quanto previsto dalla normativa vigente;

il parere rilasciato dal Settore Protezione Civile e Valorizzazione del Volontariato del Comune di Genova acquisito in atti con protocollo n. 33778 del 15.06.2023 nel quale si legge quanto segue: *“Non vi sono pertanto, aspetti che riguardano lo scrivente Settore, che si esprime solo nel caso in cui l'attività ricada all'interno delle Aree inondabili pubblicate nel P.d.B. In ogni caso, data l'estrema vicinanza con il Torrente Cerusa, vengono comunque raccomandate le seguenti indicazioni....”*;

il parere favorevole della Direzione Ambiente - UOC Acustica del Comune di Genova nel rispetto delle prescrizioni nello stesso indicate, acquisito a protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 52114 del 19.09.2023;

Considerato che da parte delle Amministrazioni convocate alla conferenza dei servizi (Comune di Genova, Regione Liguria, ASL 3) non sono stati espressi pareri ostativi in merito al rilascio del rinnovo in oggetto;

Visti gli esiti della conferenza dei servizi tenutasi in via telematica in data 27.09.2023, il cui verbale è stato inserito nel relativo fascicolo informatico con prot n. 62614 del 06.11.2023, in esito alla quale sono state richieste alcune precisazioni sulle integrazioni documentali presentate dalla Ligure Metalli S.r.l. in data 26.07.2023 e che la natura di quanto richiesto ha comunque consentito alla Conferenza dei Servizi di esprimersi favorevolmente in merito alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 presentata dalla Ligure Metalli S.r.l.;

Considerato che con nota protocollo n. 57098 del 11.10.2023 sono pervenute da parte della Ligure Metalli S.r.l. le precisazioni richieste durante la seduta di conferenza dei servizi svoltasi in data 27.09.2023 e che con nota protocollo n. 62614 del 06.11.2023 tale documentazione è stata trasmessa agli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi unitamente al verbale della seduta svoltasi in data 27.09.2023 ed al parere pervenuto da Regione Liguria con protocollo n. 57420 del 12.10.2023;

Atteso che

Relativamente alla disciplina dei rifiuti dalla relazione tecnica di comparto della Direzione Ambiente di Città Metropolitana risulta che:

L'attività svolta da anni dalla Ditta consiste nella messa in riserva (R13), eventuale cernita e/o selezione, separazione, disassemblaggio e trattamento (R12-R4) per l'ottenimento di EoW di rifiuti



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

costituiti principalmente da metalli ferrosi e non ferrosi, nel rispetto della normativa e dei regolamenti in essere, e nell'esclusiva messa in riserva di rifiuti costituiti da cavi.

L'impianto è pertanto dotato degli spazi, delle strutture e delle attrezzature necessarie alla gestione dei flussi di tali rifiuti speciali, in particolare di quelli derivanti dal settore del recupero dei rottami metallici.

Il sistema di gestione aziendale prevede procedure di salvaguardia nelle fasi di conferimento ed accettazione, volte alla verifica della compatibilità dei rifiuti in ingresso con gli atti autorizzativi e con i processi di trattamento.

Non vengono accettati i rifiuti in impianto nei seguenti casi:

- tipologie di rifiuti non contemplate nell'autorizzazione dell'impianto;
- tipologie di rifiuti dei quali non risulti chiara la composizione e la classificazione;
- irregolarità negli atti autorizzativi o nel formulario di identificazione del conferitore;
- problemi contingenti nella capacità ricettiva dell'impianto.

Non vengono in ogni caso accettati in impianto rifiuti sporchi di morchie o grassi.

Il mezzo di trasporto viene sempre controllato all'ingresso mediante un'ispezione visiva del contenuto del cassone o della vasca dell'autocarro; contestualmente viene verificato il formulario. La procedura di accettazione prevede anche il controllo radiometrico su tutti i carichi di metallo in ingresso e uscita secondo la procedura radiometrica preparata da un esperto qualificato.

Una volta controllata l'accettabilità del rifiuto, i materiali sono sottoposti alla verifica del peso e solo successivamente vengono scaricati nelle apposite aree.

Successivamente la gestione di tali conferimenti può prevedere la messa in riserva nelle baie di stoccaggio dedicate, presenti in impianto oppure il trattamento di selezione (per quei rifiuti per i quali sono autorizzate le operazioni R12 ed R4).

Di solito i rifiuti, dopo lo scarico, vengono posizionati nelle baie di stoccaggio con l'impiego di un escavatore dotato di braccio meccanico dotato di un polipo. Successivamente, i materiali da selezionare (sempre con l'impiego di un escavatore dotato di braccio meccanico dotato di un polipo) vengono tolti dalle baie e raccolti nell'area di cernita dell'impianto di stoccaggio dove vengono opportunamente cerniti.

Tale cernita può essere effettuata in vari modi a seconda della mole del conferimento e delle dimensioni specifiche dei rifiuti:

- nel caso del conferimento di rottami di zinco contenenti anodi di zinco, la cernita viene effettuata manualmente separando gli anodi dai rottami, i quali (così cerniti) vengono poi collocati negli appositi spazi;
- nel caso di selezione del rame al fine di ottenere EoW, la cernita viene fatta manualmente separando dal rame definito (secondo le specifiche norme UNI) di prima categoria, gli altri i componenti (come, ad esempio, i "cavicorda", che rientrano nel rame di terza categoria) che vengono raccolti a parte e poi avviati, con relativo formulario, al recupero presso impianti terzi autorizzati.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Operata la cernita e separate le varie componenti metalliche dall'eventuale sovrullo (classificato con EER 19 12 12), i materiali così cerniti subiscono una verifica visiva, che permetta di controllarne il raggiungimento dello standard di EoW, in linea con le disposizioni di cui ai Regolamenti n. 333/2011/UE e n. 715/2019/UE.

Il sistema di gestione dell'impianto è dotato di regolari attestati di conformità ai regolamenti di cui sopra, rilasciati dalla Società di Certificazione BUREAU VERITAS ITALIA S.p.a.

Per quanto riguarda le frazioni già sufficientemente omogenee all'atto del conferimento, che non necessitano di fasi di trattamento, queste vengono direttamente stoccate in appositi contenitori, dotati di adeguate etichette identificative.

I rifiuti autorizzati per la sola messa in riserva (R13) sono direttamente stoccati nelle specifiche aree di stoccaggio in attesa di essere conferiti a terzi per completarne il ciclo di recupero.

I rifiuti eventualmente prodotti dalle operazioni di cernita sono posti in deposito temporaneo negli appositi spazi dedicati all'interno del capannone, in attesa di essere avviati al recupero.

I materiali EoW ottenuti dalla sequenza di trattamento descritta in precedenza sono depositati nelle apposite aree di stoccaggio, distinte per categoria merceologica e commerciale, fino al raggiungimento dei quantitativi utili per il trasporto e la vendita a terzi.

Relativamente alla disciplina delle emissioni in atmosfera dalla relazione tecnica di comparto della Direzione Ambiente di Città Metropolitana di Genova risulta quanto segue:

L'Azienda svolge da anni attività di gestione di rifiuti non pericolosi consistente nella messa in riserva (R13), eventuale cernita e/o selezione, separazione, disassemblaggio e trattamento (R12-R4) per l'ottenimento di EoW di rifiuti costituiti principalmente da metalli ferrosi e non ferrosi, nel rispetto della normativa e dei regolamenti in essere, e nell'esclusiva messa in riserva di rifiuti costituiti da cavi.

La modifica proposta nell'ambito del rinnovo dell'autorizzazione consiste principalmente nella rimodulazione dei quantitativi in stoccaggio annuale di alcuni dei Gruppi di Rifiuti attualmente autorizzati, senza causare alcuna variazione rilevante nelle caratteristiche generali e organizzative dell'impianto.

Per quanto riguarda il comparto delle emissioni in atmosfera, rispetto allo stato attualmente autorizzato, l'incremento dei quantitativi dei metalli lavorati non comporterà alcun aggravio all'assetto emissivo dello stabilimento, che rimarrà caratterizzato unicamente da emissioni di tipo diffuso derivanti dalle operazioni di cernita e movimentazione.

Relativamente al comparto acustica dalla documentazione trasmessa dalla Ligure Metalli S.r.l. risulta quanto segue:

Il livello d'immissione di rumore (L_A) diurno misurato a confine con il portellone aperto è risultato inferiore al valore limite previsto per le zone definite in classe VI [70 dB(A) diurno].

Il valore di emissione di rumore diurno (L_E) calcolato a confine con portellone aperto è risultato inferiore al valore limite d'emissione sonora previsto per le zone definite in classe VI [65 dB(A)].

Si ritiene sia rispettato il valore limite differenziale tra il rumore residuo ed il rumore ambientale [differenza tra L_A e L_R non superiore a 5 dB(A)], in presenza dell'attività della ditta, all'interno delle abitazioni potenzialmente più disturbate.

Considerato che



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

ai sensi dell'art. 193, c.1 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il trasporto dei rifiuti debba essere accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare, tra gli altri dati, l'origine, la tipologia e la quantità del rifiuto;

la verifica del peso presso un impianto di gestione rifiuti è un elemento fondamentale per controllare che il trasporto degli stessi sia avvenuto regolarmente;

Ritenuto

che debbano essere forniti alle autorità di controllo degli strumenti per verificare che i gestori degli impianti di smaltimento/recupero rifiuti provvedano ad effettuare i controlli sopra citati con adeguati sistemi di pesatura;

che i rifiuti in entrata ed in uscita dagli impianti di recupero/smaltimento rifiuti debbano essere sottoposti a pesatura;

di dover impartire prescrizioni specifiche relative alla verifica del peso dei rifiuti in entrata ed in uscita dagli impianti;

Considerato che

il D.lgs n. 101 del 31 luglio 2020 e ss.mm.ii. stabilisce che i materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo, debbano essere oggetto di sorveglianza radiometrica;

gli impianti che gestiscono rifiuti potenzialmente radioattivi meglio specificati dal D.lgs 101/2020 devono verificarne in ingresso il livello di radioattività secondo le disposizioni vigenti;

Ritenuto

In ragione di quanto sopra esposto di dover impartire prescrizioni specifiche relativamente alla sorveglianza radiometrica dei rifiuti gestiti presso l'impianto limitatamente a quelli soggetti a tali verifiche;

Vista

la relazione istruttoria tecnica e di conclusione del procedimento redatta dal Responsabile del procedimento in data 22.12.2023 n. prot. 73349, che costituisce il presupposto al seguente atto e che risulta inserita nel relativo fascicolo informatico;;

Atteso che

l'istanza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale dell'autorizzazione presentata dalla Società Ligure Metalli S.r.l. risulta completa di copia della ricevuta di versamento (del 07.03.2023) pari a € 320,00 dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria, secondo quanto determinato con D.G.P. n. 183/2011, da imputarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010002	3001624	320,00	84/2023

Considerato che la Banca Dati Nazionale Antimafia ha restituito in data 27.06.2023 comunicazione antimafia ex art. 87 D.L. 159/2011 come emendato dal D.Lgs. 218/2012 e dal D.Lgs. n. 153/2014, che indica la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

Dato atto

che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Ilaria Spinetti, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che

con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Atteso che

con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6bis e del PTPCT 2020/2022 paragrafo 9.8 attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento.

Atteso, altresì, che

il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del rinnovo e contestuale modifica non sostanziale dell'autorizzazione ex art. 208 di cui al P.D. n. 5939 del 24.12.2013 e ss.mm.ii. a favore della Società Ligure Metalli S.r.l. per l'attività di messa in riserva e trattamento (R4 – R12 – R13) di rifiuti non pericolosi svolta presso l'insediamento di Via delle Fabbriche 2B, sulla base dell'istruttoria favorevole da parte degli uffici competenti, con le prescrizioni riportate nella seguente parte dispositiva

DISPONE

per quanto in premesse specificato, fatti salvi i diritti di terzi,

- A) di rinnovare per anni dieci, dalla data del presente atto, l'autorizzazione ex art. 208 di cui al P.D. n. 5939 del 24.12.2013 e ss.mm.ii. a favore della Società Ligure Metalli S.r.l. per l'attività di messa in riserva e trattamento (R4 – R12 – R13) di rifiuti non pericolosi svolta presso l'insediamento di Via delle Fabbriche 2B, nel rispetto delle seguenti prescrizioni che sostituiscono integralmente le prescrizioni impartite con il Provvedimento Dirigenziale n. 5939/2013 e ss.mm.ii.:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Comparto rifiuti

Prescrizioni di carattere generale

- 1) l'attività svolta presso l'impianto deve essere conforme alla documentazione progettuale agli atti della Direzione Ambiente di Città Metropolitana;
- 2) nelle aree dell'impianto indicate nelle planimetrie allegate (Allegati n. 2 - 3) che sono parte integrante del presente atto possono essere svolte le attività di messa in riserva, eventuale cernita e/o selezione, separazione, disassemblaggio ed il trattamento (R13 - R12 - R4) per l'ottenimento di "End of waste" (gli End of Waste dovranno essere prodotti conformemente a quanto disposto dai regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013) delle tipologie di rifiuti elencate nelle tabelle di cui all'Allegato 1 al presente atto che è parte integrante dello stesso, con i relativi quantitativi massimi di stoccaggio istantaneo e le relative tonnellate annue massime;
- 3) il tempo massimo di stoccaggio dei rifiuti è di un anno;
- 4) presso l'impianto non potranno essere trattate (R4) più di 27 tonnellate/giorno di rifiuti;
- 5) nel caso in cui fosse necessario stoccare i rifiuti in aree diverse da quelle individuate dal presente atto sarà possibile utilizzare spazi diversi (con le analoghe caratteristiche di pavimentazione e copertura) fermo restando l'obbligo di delimitare le aree e dotarle di apposita segnaletica atta ad individuare le tipologie dei rifiuti stoccati; della nuova disposizione dovrà esserne data preventiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL per le opportune valutazioni, da parte di Città Metropolitana, circa il fatto che tale modifica possa configurarsi come non sostanziale;
- 6) l'eventuale trattamento di rifiuti differenti da quelli di cui alla tabella riportata nell'Allegato 1 al presente Atto, dovrà essere preventivamente autorizzato dallo scrivente Ufficio e comporterà la modifica del presente provvedimento;
- 7) i rifiuti prodotti dall'attività non compresi nella Tabella riportata nell'Allegato 1 al presente Atto devono essere stoccati nel rispetto del regime del deposito temporaneo, ai sensi dell'art. 185 bis del D.lgs n.152/06 e ss.mm.ii. e devono essere raggruppati in uno o più settori individuati in planimetria e in sito e suddivisi per EER con idonea segnaletica;
- 8) i contenitori e le aree di stoccaggio/lavorazione dei rifiuti devono essere individuati chiaramente con idonea segnaletica orizzontale o con cartelli verticali o contrassegni adesivi o scritte indelebili indicanti il tipo di rifiuto, il relativo codice EER e la descrizione del rifiuto con la precisazione se trattasi di rifiuto in ingresso o in uscita;
- 9) nelle varie aree o nei singoli cassoni potranno essere stoccati rifiuti anche con codici EER diversi a condizione che vengano mantenuti adeguatamente separati ed identificabili;
- 10) le aree diverse da quelle destinate allo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere mantenute sgombre da rifiuti;
- 11) i non più rifiuti (End of Waste) prodotti dai processi di recupero dovranno essere stoccati in aree ad essi dedicate ed individuate mediante idonea segnaletica orizzontale e/o verticale differente rispetto a quella utilizzata per i rifiuti (ad esempio di



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

colore diverso) evidenziando la descrizione del materiale eventualmente anche in termini commerciali;

- 12) l'accatastamento dei rifiuti e degli End of Waste prodotti deve essere ordinato ed effettuato in modo tale da garantire la stabilità del materiale in stoccaggio al fine di evitare cedimenti e conseguenti cadute;
- 13) i rifiuti devono essere disposti in modo tale da consentirne l'ispezione (deve essere garantita l'accessibilità agli stoccaggi consentendo il passaggio agevole di almeno una persona);
- 14) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono essere svolte in modo da:
 - evitare la dispersione di materiale polverulento o aerosol e gli sversamenti di liquidi;
 - evitare, per quanto possibile, rumori e molestie olfattive;
 - rispettare le norme igienico sanitarie;
 - evitare dispersioni sul suolo di inquinanti derivanti dal deposito dei rifiuti;
- 15) lo stoccaggio dei rifiuti, qualora avvenga mediante contenitori, dovrà essere effettuato con contenitori che abbiano caratteristiche di resistenza adeguate in relazione alle proprietà chimico – fisiche dei rifiuti stessi;
- 16) dovrà essere garantita la pulizia delle aree adibite alla movimentazione dei mezzi e alle operazioni di carico e scarico;
- 17) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare il trascinarsi di materiale nelle vie pubbliche da parte dei mezzi in uscita dall'impianto;
- 18) l'impermeabilizzazione della pavimentazione di tutte le aree dovrà essere mantenuta integra al fine di evitare infiltrazioni;
- 19) la pavimentazione dovrà essere sottoposta a periodiche operazioni di pulizia mediante spazzamento meccanico e/o manuale, senza l'utilizzo di acqua;
- 20) dovrà essere disponibile presso l'impianto un'adeguata quantità di materiale assorbente idoneo alla rimozione di accidentali sversamenti di liquidi, perdite ecc.ecc; il materiale utilizzato per tale operazione dovrà essere correttamente smaltito;
- 21) i rifiuti in uscita dall'impianto (intendendo sia quelli gestiti che quelli prodotti) dovranno essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le ulteriori fasi di recupero e/o smaltimento secondo la normativa vigente;
- 22) tutti i rifiuti in ingresso ed in uscita dovranno essere pesati con idoneo sistema di pesatura, che dovrà essere sottoposto a periodiche tarature e manutenzioni, secondo le modalità e le periodicità indicate dal produttore e dal D.M. 21.04.2017 n. 93, ed eseguite da parte di laboratorio abilitato all'esecuzione di tali verifiche;
- 23) il sistema di pesatura deve consentire la stampa delle pesate, il cui esito dovrà essere allegato al FIR o al registro di carico e scarico rifiuti, gli scontrini/attestazioni delle pesate effettuate dovranno essere conservati per almeno 3 anni. La Società dovrà



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

annotare gli interventi di taratura (con allegati certificati), di manutenzione e gli eventuali disservizi al sistema di pesatura su un apposito quaderno d'impianto da conservare per almeno 5 anni vidimato dalla Città Metropolitana di Genova;

- 24) in caso di disservizio al sistema di pesata, dovrà essere previsto un sistema alternativo di accertamento dei pesi dei rifiuti in ingresso, in assenza del quale i conferimenti degli stessi dovranno essere sospesi sino al ripristino del disservizio;
- 25) entro 6 mesi dalla ricezione del presente Provvedimento, la Società dovrà comunicare a questa Amministrazione l'avvenuto adeguamento alla prescrizione 24);
- 26) nel caso in cui il gestore si avvalga di un sistema di pesata in disponibilità a soggetti terzi, dovrà verificare e chiedere copia dei certificati di taratura periodica triennale del sistema di pesatura, nonché rinnovare periodicamente il contratto per l'utilizzo del sistema di pesatura; tale contratto dovrà essere trasmesso alla Città Metropolitana;
- 27) dovrà essere verificato il livello di radioattività dei rifiuti gestiti presso l'impianto, limitatamente a quelli soggetti a tali verifiche, secondo le disposizioni di cui al D.lgs n. 101/2020;
- 28) i codici EER non pericolosi con codice a specchio in ingresso all'impianto dovranno essere accompagnati da documentazione fornita dal produttore che ne attesti la non pericolosità; in tal senso le risultanze analitiche fornite, che saranno conservate in carico alla Società per 5 anni e messe a disposizione per eventuali controlli da parte degli Enti preposti, dovranno essere formulate tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di Professionista iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:
 - l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, CNRIRSA); in alternativa dovrà essere allegato un idoneo verbale di campionamento, che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione nel caso di analisi di rifiuti, la definizione precisa e una esauriente descrizione del rifiuto stesso;
 - l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e il calcolo dell'incertezza;
 - i limiti di concentrazione applicabili al caso;
 - un giudizio finale in relazione alle finalità per le quali è stata eseguita l'analisi di laboratorio.

In alternativa ai certificati analitici, potranno essere utilizzati rapporti di prova purché accompagnati da una relazione finale sugli esiti delle attività di accertamento analitico (riportante anche tutte le informazioni sopra elencate), che dovrà essere comunque timbrata e firmata da un Professionista iscritto all'Albo professionale. In ogni caso non possono essere accettati semplici rapporti di prova, se non accompagnati da esaustiva relazione di commento a firma di Professionista iscritto all'Albo professionale;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- 29) dovrà essere garantita sia a livello documentale che con modalità operative di gestione, la tracciabilità dei flussi di rifiuti destinati a recupero;
- 30) dovrà essere comunicata ogni eventuale futura variazione del nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, corredando la comunicazione di nota di accettazione della carica da parte dello stesso responsabile incaricato;
- 31) alla chiusura dell'impianto:
 - dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito ed il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;
 - dovrà essere assicurata la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;
 - dovranno essere predisposti controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta, nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e/o trattati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere prodotta una relazione sulle motivazioni alla base di tale conclusione;

Prescrizioni relative alle garanzie finanziarie

- 32) entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente Atto dovrà essere consegnata in originale la copia per il soggetto beneficiario della garanzia finanziaria già prestata a favore della Città Metropolitana di Genova, che dovrà essere costituita per un importo pari ad una copertura di 215.703,96 € (corrispondenti al trattamento R4 di 27 tonnellate/giorno di rifiuti non pericolosi ed allo stoccaggio istantaneo di 100 metri cubi di rifiuti non pericolosi), comprensivo di adeguamento ISTAT dell'importo rispetto alle garanzie finanziarie stabilite nell'allegato A della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014 in base ai criteri e le indicazioni date con D.G.R. n. 1014/2012), da prestare secondo una delle seguenti modalità:
 - reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
 - polizza fideiussoria rilasciata da Imprese di Assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni (l'elenco è consultabile sul sito dell'IVASS);
 - fideiussioni bancarie rilasciate da istituto bancario;
- 33) la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova, in osservanza alla prescrizione di cui alla precedente punto 32), dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazioni delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza, durante i quali la polizza non avrà alcuna efficacia di copertura;
- 34) l'atto costitutivo della garanzia (o appendice al contratto esistente) di cui al precedente punto 32), stipulato e consegnato in originale al soggetto beneficiario, ovvero alla Città Metropolitana di Genova – Servizio Tutela Ambientale – Ufficio autorizzazioni ambientali complesse, rifiuti transfrontalieri e oli minerali, sarà soggetto a verifica di accettabilità da parte della Città Metropolitana di Genova. Ad ogni rinnovo di polizza dovrà essere presentata alla Città Metropolitana di Genova copia conforme della



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

stipula;

- 35) il titolare della presente autorizzazione dovrà assicurarsi che la compagnia di assicurazione, presso la quale è stipulato il contratto, permanga negli elenchi delle compagnie abilitate ad operare in Italia per tutta la durata della garanzia, consultando gli elenchi messi a disposizione dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (www.ivass.it);
- 36) nel caso in cui la compagnia non risulti più negli elenchi sopra indicati o nel caso in cui il contratto stipulato nel rispetto delle condizioni sopra citate dovesse interrompersi prima della scadenza dell'autorizzazione, per motivi indipendenti dalla volontà del contraente (es. fallimento compagnia di assicurazione, rescissione unilaterale del contratto, ecc.), dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova in qualità di soggetto beneficiario. Tale garanzia dovrà essere tempestivamente sostituita o compensata da un nuovo contratto: l'autorizzazione dovrà considerarsi automaticamente sospesa decorsi trenta giorni successivi al verificarsi dei casi sopra indicati, senza dilazione di termini fino a trasmissione e successiva accettazione formale da parte del soggetto beneficiario della nuova polizza fideiussoria;
- 37) la garanzia prestata deve prevedere l'espressa rinuncia da parte del fideiussore della preventiva escussione del debitore principale e il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito entro 30 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni;
- 38) per lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate dovrà essere presentata alla Città Metropolitana apposita istanza di svincolo in regola con le norme del bollo e corredata di documentazione attestante l'ottemperanza alla prescrizione 31) relativa agli adempimenti da mettere in atto successivamente alla cessazione/completamento dell'attività di gestione rifiuti o di chiusura dell'impianto.
- 39) l'entità della garanzia di cui al punto 32) potrà essere ridotta del 40% in caso di possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004 o del 50% se l'impresa è registrata ai sensi del regolamento EMAS 1221/2009/CE; la Società dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenuta;
- 40) dovrà essere mantenuta per tutta la durata della presente autorizzazione una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività di recupero rifiuti autorizzata con il presente provvedimento.

Comparto acustica

- 41) l'attività sia condotta esclusivamente in orario diurno;
- 42) siano mantenuti in perfetta efficienza i macchinari utilizzati e descritti nella valutazione di impatto acustico facente parte della catena documentale della pratica in oggetto;
- 43) effettuando un monitoraggio acustico entro il tempo di validità dell'Autorizzazione Unica di cui all'oggetto. Le misure dovranno essere eseguite nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore normalmente in funzione. Detto monitoraggio dovrà essere presentato in allegato alla relazione del T.C.A. di aggiornamento della parte acustica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

(Nulla Osta Acustico) relativa all'istanza di rinnovo/modifica dell'Autorizzazione Unica unitamente alla Dichiarazione sostitutiva di aggiornamento del NOA e relativo versamento previsto.

Comparto relativo alle norme igienico – sanitarie

44) dovranno essere continuativamente mantenute, da parte del Titolare, condizioni d'esercizio conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

B) di introitare la somma pari a € 320,00 versata dalla Società Ligure Metalli S.r.l. secondo il seguente schema (denominato dati contabili):

Codice	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010002	3001624	320,00	84/2023

RICORDA

vista l'estrema vicinanza con il Torrente Cerusa di seguire le seguenti indicazioni raccomandate dal Settore Protezione Civile e Valorizzazione del Volontariato del Comune di Genova:

- il Legale Rappresentante dell'attività insediata nei locali e le maestranze impiegate nelle lavorazioni, scarichino l'applicazione gratuita TELEGRAM sul proprio dispositivo con le seguenti modalità:
 - Canale @GenovaAlert
 - Bot: @ProtCivComuneGe_BOT

Da computer, sarà possibile unirsi al gruppo digitando l'indirizzo:

- Canale <https://t.me/ComGeGenovaAlert>
- BOT https://web.telegram.org/#/im?p=@ProtezioneCivileComuneGenova_bot

Il Servizio è completamente gratuito per i cittadini, indipendentemente dal gestore di telefonia mobile e dal tipo di telefono utilizzato.

I dati riguardanti le informazioni di allerta meteo vengono coordinati dalla Protezione Civile del Comune di Genova.

- Il Legale Rappresentante dell'attività e le maestranze impiegate nelle lavorazioni o presenti nei locali prestino la MASSIMA attenzione all'evoluzione meteo-idrologica in atto e, in caso di necessità o di EVENTO alluvionale in atto, siano pronti a dirigersi verso un luogo idraulicamente sicuro individuato (posto a quota rialzata e al coperto).

INVIA

il presente atto:

- alla Società Ligure Metalli S.r.l.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- al Comune di Genova, alla Regione Liguria e alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- all'ARPAL e all'A.S.L. 3 per i controlli di rispettiva competenza.

Sono fatti salvi tutti gli obblighi già previsti da normative in vigore, comunque applicabili al caso.

Il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 150 giorni (alla data del 22.12.2023), dal ricevimento delle integrazioni avvenuto in data 26.07.2023, la cui richiesta era avvenuta in data 13.06.2023 e aveva comportato l'interruzione dei termini procedurali.

Si informa che contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO BRUZZONE)
con firma digitale**

TABELLA RIFIUTI LIGURE METALLI S.R.L.

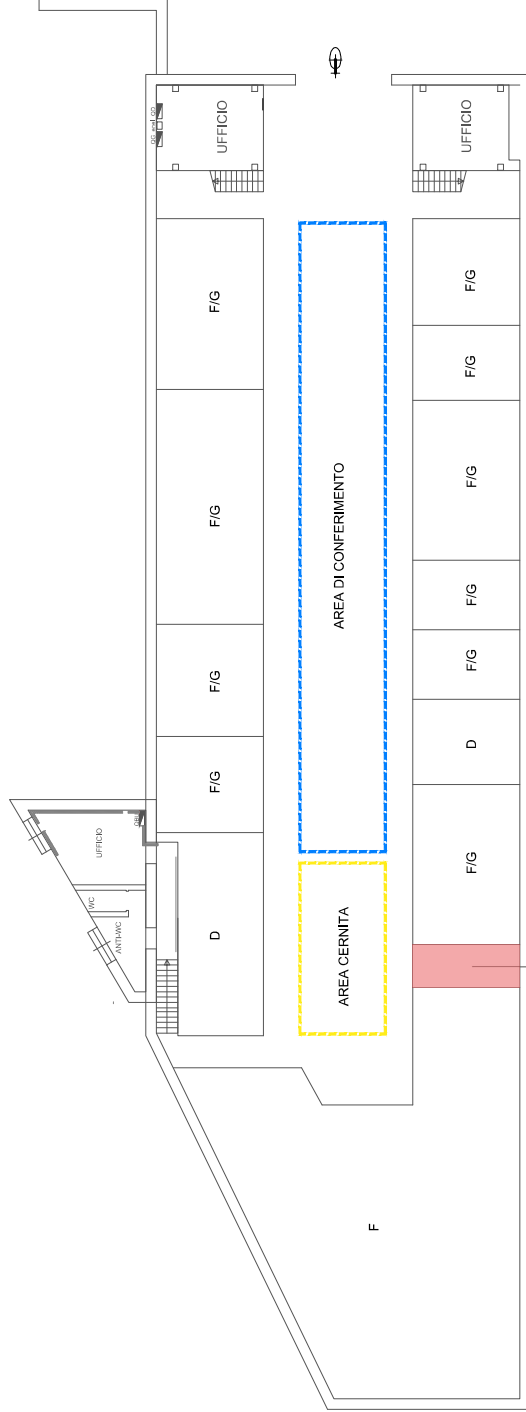
Tipologia rifiuto (modalità di stoccaggio)	EER	Descrizione rifiuto	Attività di recupero	Quantità MAX in stoccaggio istantaneo (metri cubi)	Tonnellate MAX annue
METALLI FERROSI (cumuli o balle pressate/cassonetti o big bag)	100210	Scaglie di laminazione	R13 – R12 – R4	60	378
	100299	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di lavorazione, ferro, acciaio o ghisa)			
	120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi			
	120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi			
	120199	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di lavorazione, ferro, acciaio o ghisa)			
	150104	Imballaggi metallici			
	160117	Metalli ferrosi			
	170405	Ferro e acciaio			
	190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti			
	190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da 190117*			
	191202	Metalli ferrosi			
METALLI NON FERROSI (cumuli o balle pressate/cassonetti o big bag)	101003	Scorie di fusione	R13 – R12 – R4	500	6.372
	100899	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di lavorazione)			
	110501	Zinco solido			
	110599	Rifiuti non specificati altrimenti			
	120103	Limatura e trucioli di metalli non ferrosi			
	120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi			
	120199	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di lavorazione di materiali non ferrosi)			
	150104	Imballaggi metallici			
	170401	Rame, bronzo, ottone			
	170402	Alluminio			
	170403	Piombo			
	170404	Zinco			
	170406	Stagno			

	170407	Metalli misti				
	191002	Rifiuti di metalli non ferrosi				
	191203	Metalli non ferrosi				
CENERI DI ZINCO (fusti metallici da 200 lt e/o big bag)	110502	Ceneri di zinco	R13	60	2.800	
SPEZZONI DI CAVO DI RAME (contenitori metallici all'interno del capannone)	160118	Metalli non ferrosi				
	160122	Componenti non specificati altrimenti				
	160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da 160215*				
	170401	Rame, Bronzo, Ottone				
	170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410*				
	160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da 160215*	R13	40	700	
CONDUTTORE DI ALLUMINIO	170402	Alluminio				
(contenitori all'interno del capannone)	170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410*				
TOTALE				660	10.250	

LEGENDA

F	Area stoccaggio rifiuti riciclabili
G	Area deposito Ecw
D	Area deposito ceneri di zinco
	Area di conferimento
	Area cernita
	Deposito temporaneo

N.B.: nelle aree Fe G vengono depositati in alternativa rifiuti o EoW



AREA DEPOSITO
TEMPORANEO

COMUNE DI GENOVA
Città Metropolitana di Genova

**Rinnovo Autorizzazione Unica
ai sensi ex Art. 208 D. Lgs. 152/06 e s.m.i.**

Planimetria logistica

soluzione ambiente
 via A. Grandi, 2 - 50029 Tavarnuzze - Impruneta (FI)
 Tel. 055 2373667 Fax. 055 2373666
 www.soluzionambiente.it e-mail: info@soluzionambiente.it

Coordinatore:
Dott. Chim. Massimo Rolla

Commitment:

Ligure Metalli S.r.l.
Via Roma, 317/E
59100 Prato (PO)

Ubicazione intervento:
Via delle Fabbriche, 2/B
16158 Genova Voltri (GE)

Task:	01
-------	----

Revisione	Descrizione
-----------	-------------

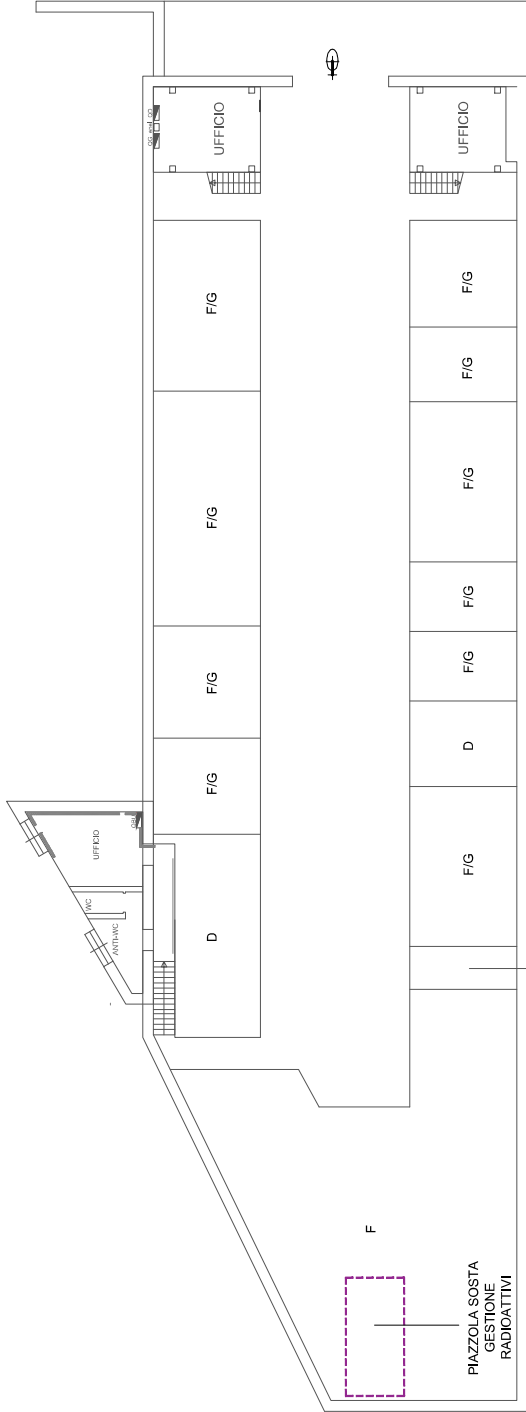
logistica



LEGENDA

F	Area stoccaggio rifiuti recuperabili
G	Area deposito EoW
D	Area deposito ceneri di zinco
	Piazzola sosta gestione radioattivi

N.B.: nelle aree F e G vengono depositati in alternativa rifiuti o EoW



COMUNE DI GENOVA
Città Metropolitana di Genova

Rinnovo Autorizzazione Unica
ai sensi ex Art. 208 D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Planimetria gestione radioattivi

a cura di:  Via A. Grandi, 2 - 00029 Tevere - Roma (RM) Tel. 06 338661 - Fax 06 331306 E-mail: info@azioneambiente.it		Coordinate: Dott. Chim. Massimo Rella		Commissione:	
Ligure Metalli S.r.l. Via Roma, 37/E 35100 Prato (PO)		Ubicazione intervento: Via delle Fabbriche, 2/B 16158 Genova Valtri (GE)		Firma: 02	
Revisioni		Descrizione		Scala: 1:800	
Data:		Data:		Data: 27 settembre 2023	